

comunque, non in linea con i principi e criteri direttivi contenuti nella legge di delega.

Altre modifiche – prosegue la relazione illustrativa – non sono state ritenute opportune o necessarie ed in particolare:

- con riferimento all’articolo 5 non è stato accolto il rilievo secondo cui l’ampliamento dei soggetti titolari del potere di proposta non sarebbe conforme alla legge delega, posto che il decreto legislativo non ha, in realtà, ampliato il novero di tali soggetti;

- con riferimento all’articolo 20, comma 2, non è stata accolta la richiesta di soppressione o modifica della norma; la stessa è infatti da interpretarsi, nella nuova disciplina, come riferita alla richiesta di misura di prevenzione patrimoniale ed è pertanto corretta; del pari, è stato ritenuto opportuno riservare in via esclusiva al Tribunale la competenza a disporre il sequestro, escludendo così l’ipotesi che il provvedimento potesse essere disposto anche dalla Corte d’Appello in riforma della decisione del Tribunale;

- il rilievo sull’articolo 25 è privo di fondamento: la confisca per equivalente è già applicabile nei confronti di qualunque persona nei cui confronti è proposta la misura di prevenzione, quindi anche nei confronti degli eredi;

- non è stato accolto il rilievo di sopprimere l’articolo 34 sull’amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche in quanto la misura in questione non è di nuova introduzione, ma è già prevista dall’articolo 22 della legge 152/75;

- nell’articolo 44, non è stata accolta la richiesta di separare la disciplina relativa ai beni sequestrati e confiscati; per ragioni sistematiche, si è preferito, infatti, mantenere in un’unica disposizione la disciplina concernente la gestione, da parte dell’Agenzia, dei beni sequestrati e confiscati;

- all’articolo 46 non è possibile accogliere il rilievo per carenza di copertura finanziaria di una eventuale modifica nel senso dell’obbligatorietà di procedersi alla restituzione per equivalente;

- con riferimento alla disciplina della tutela dei diritti dei terzi, non sono state accolte le richieste di modifica dell’articolo 52, il cui contenuto appare pienamente corrispondente al testo della delega;

- con riferimento all’articolo 54, il testo del decreto è univocamente interpretabile nel senso che i crediti prededucibili siano pagati dall’Agenzia nel periodo compreso tra la confisca definitiva e la successiva destinazione del bene;

- con riferimento all’articolo 60:

- a) la necessità di prevedere una scansione temporale dell’attività di ammissione dei crediti in relazione alla possibilità che il sequestro venga revocato, può essere rilevato che la revoca del provvedimento costituisce un evento non prevedibile, cosicché pare opportuno non ‘ingressare’ le fasi di accertamento dei crediti e quelle successive di vendita e

pagamento dei creditori, rimesse alle decisioni di volta in volta più opportune del giudice delegato e del tribunale;

b) non sembrano sussistere ragioni che impediscano la vendita dei beni sequestrati – come indicato nella condizione parlamentare – ove ciò si renda necessario per il pagamento dei creditori di buona fede, già sottoposti ad un iter assai gravoso di verifica dei diritti vantati nei confronti del proposto. Nella legge delega (articolo 1, comma 3, lettera f), numero 3), è accordata in via primaria la tutela giurisdizionale dei diritti dei terzi sui beni oggetto di sequestro e confisca. Ne consegue la necessità di procedere all'accertamento dei diritti dei terzi già dopo l'adozione del provvedimento di sequestro e, di conseguenza, alla vendita dei beni che costituiscono la garanzia patrimoniale dei creditori secondo le procedure dettagliatamente regolate;

c) non si è ritenuto di accogliere il rilievo per cui andrebbero ulteriormente specificati i compiti dell'amministratore e dell'Agenzia nell'iter procedimentale di gestione dei beni sequestrati e confiscati. La normativa appare invero sufficientemente dettagliata agli articoli 40-44.

4.10. Prime proposte correttive al Codice antimafia elaborate da studiosi e operatori della giustizia

Il Comitato ha ritenuto interessanti le prime proposte correttive al Codice antimafia presentate al Ministro della Giustizia Paola Severino, nel corso di un convegno svoltosi il 18 febbraio 2012 presso l'Università di Palermo ed organizzato dall'Osservatorio su confisca, amministrazione e destinazione dei beni e delle aziende⁹⁰.

L'Osservatorio ha avviato, tra gli operatori della giustizia, una prima fase di riflessione e dibattito sui problemi applicativi derivanti dal c.d. *nuovo codice antimafia* (D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159⁹¹), riuscendo a formulare alcune proposte definite di «*manutenzione*» urgente che rimandano a fasi successive di studio, elaborazione ed approfondimento l'eventuale prospettazione di proposte di riforma di più ampio respiro e di re-incisività.

L'Osservatorio ha quindi articolato 23 proposte tentando di trovare soluzioni compatibili con la legge-delega per rendere più coerente il tessuto normativo del Codice antimafia e per potenziare la funzionalità di alcuni importanti istituti ed organismi istituzionali.

⁹⁰ L'Osservatorio nazionale su confisca, amministrazione e destinazione dei beni e delle aziende sottratti alla criminalità organizzata, nasce dalla collaborazione tra il Dipartimento di studi europei e della integrazione internazionale (DEMS) dell'Università degli Studi di Palermo e la Fondazione Progetto Legalità in memoria di Paolo Borsellino e di tutte le altre vittime della mafia.

⁹¹ La legge-delega n. 136/2010, all'articolo 1, comma 5 ha previsto che, entro tre anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo, il governo può adottare disposizioni integrative e correttive del decreto medesimo.

Le proposte presentate dall'Osservatorio sono scaturite da diversi momenti di confronto che hanno visto impegnati: in primo luogo, le sezioni Misure di prevenzione dei Tribunali di Milano, Napoli, Palermo e Roma, le cui indicazioni sono state la base delle proposte; e, in una fase successiva, la Direzione nazionale antimafia e le Direzioni distrettuali di Caltanissetta, Catania, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria e Torino, che hanno contribuito con ulteriori suggerimenti alla loro elaborazione.

Alcune proposte assumono solo una valenza correttiva sul piano della chiarezza e coerenza dell'impianto normativo o ai fini di una integrazione della disciplina in termini di maggiore dettaglio, altre invece presentano maggiore rilievo anche sotto il profilo della loro incidenza pratica.

Tra le proposte presentate, una, ritenuta senz'altro di particolare interesse operativo, riguarda i compiti di proposta e coordinamento del Procuratore nazionale antimafia. Considerato che l'articolo 5 del codice indica tra i soggetti legittimati a formulare la proposta di misura di prevenzione personale anche il Procuratore nazionale antimafia, oltre al procuratore della Repubblica, al questore e al direttore della Direzione investigativa antimafia, descrivendo in capo allo stesso Procuratore nazionale un potere di proposta autonomo, suscitando diverse perplessità negli operatori, l'Osservatorio ha proposto di aggiungere le parole «*nell'ambito delle attività di cui all'articolo 371-bis comma 2 e comma 3 c.p.p.*». In tal modo si *aggraverebbe* il potere di proposta del Procuratore nazionale alle sue funzioni tipiche di coordinamento descritte dall'articolo 371-bis c.p.p., nei commi 2 e 3; consentendo ad esso di assumere quelle informazioni che, ove non abbiano indotto già i procuratori distrettuali interessati a promuovere l'azione di prevenzione, gli consentiranno di avanzare una propria proposta al Tribunale competente, rimanendo sul solco delle attività di impulso e coordinamento.

Un'altra proposta di particolare interesse e di stretta attualità (ricordiamo le audizioni del Direttore dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata) riguarda la partecipazione dei terzi al procedimento.

Nel decreto legislativo n. 159/2001 l'intervento nel procedimento di prevenzione è assicurato ai terzi che risultino proprietari, comproprietari dei beni in sequestro o che su questi vantino diritti personali o reali di godimento che a differenza del previgente articolo 2-ter comma 5 della legge n. 575/65, all'articolo 23 non prevede l'intervento dei titolari dei diritti reali di garanzia. In merito viene osservato che stante l'omogeneità di tali diritti con quelli di godimento, l'esclusione può comportare squilibri nella verifica dei pesi che gravano sul bene suscettibile di confisca e rischia di differire a un eventuale incidente di esecuzione un accertamento essenziale ai fini della confisca e della successiva destinazione del bene, con conseguenti inefficienze. Tenendo, inoltre, presente che con il successivo articolo 55 il *nuovo codice antimafia* prevede che siano chiamati ad intervenire ai sensi dell'articolo 23 i terzi che siano parte di un giudizio relativo al diritto di proprietà ovvero a diritti reali o personali di godi-

mento sul bene in sequestro, in forza di domanda giudiziale precedentemente trascritta rispetto al provvedimento di sequestro.

Per siffatti motivi l'Osservatorio ha proposto di ampliare l'ambito applicativo di tale norma ai diritti reali di garanzia, così da individuare categorie omogenee di intervenienti e di spostare il momento in cui il giudice è tenuto ad avviare la speciale procedura di verifica dei crediti, prevista dall'articolo 57, ad un momento successivo all'emissione del decreto di confisca, anche se non definitivo e di lasciare comunque al giudice delegato il compito di effettuare tale verifica dei crediti anche quando è intervenuta la dichiarazione di fallimento.

Il termine di efficacia del sequestro è stato un altro argomento oggetto di particolare attenzione da parte dell'Osservatorio che ha rilevato come, nonostante l'articolo 1, comma 3, lettera *a*) n. 8.2 e n. 8.3 della legge delega abbia disciplinato in modo dettagliato il termine di efficacia del sequestro, l'istituto sia stato travisato nella disciplina delegata. Infatti, mentre il legislatore delegante si era limitato a specificare che, allo spirare del termine, si sarebbe dovuto produrre solo l'effetto della perdita di efficacia del sequestro, il testo dell'articolo 24 del *nuovo codice antimafia* è inspiegabilmente modulato nel senso che solo entro il termine in oggetto si potrebbe emettere il decreto di confisca. In ciò viene ravvisata una illegittimità costituzionale per eccesso di delega. In proposito viene ricordato che varie critiche sono state sollevate dagli operatori sull'incongruità del termine così come previsto per un procedimento che può presentare elevati profili di complessità e che, anche nell'interesse della difesa, può richiedere accertamenti tecnici di lunga durata. Ragion per cui l'Osservatorio propone di formulare il testo dell'articolo 24 specificando che l'effetto del decorso del termine comporta solo la cessazione di efficacia del sequestro, così da riallineare pienamente la previsione del Codice con la legge delega ed evitare le conseguenze di estinzione o di improseguibilità del procedimento.

Così facendo, secondo l'Osservatorio, viene riproposta, tra l'altro in parallelo, la disciplina delle misure cautelari personali, pure richiamata con riferimento ai casi di sospensione del termine e rende il testo compatibile con la disposizione di cui all'articolo 27 comma 6, che, con riferimento al giudizio di appello, in attuazione del medesimo punto della legge delega (articolo 1, comma 3, lettera *a*), n. 8.2 e 8.3), fa richiamo alla «perdita di efficacia» della confisca (e non all'estinzione dell'azione di prevenzione) se non interviene una pronuncia sul ricorso entro un anno e sei mesi. Sempre l'Osservatorio ha richiamato l'attenzione sul fatto che alla cessazione degli effetti del sequestro, mentre è ancora in corso il giudizio di prevenzione, la restituzione dei beni potrebbe determinare il rischio della dispersione dei beni prima dell'eventuale decreto di confisca. In parallelo con la disciplina delle misure cautelari personali, viene quindi proposto di introdurre la possibilità per il tribunale di utilizzare il flessibile strumento del controllo giudiziario nei confronti dei soggetti cui i beni vengono restituiti, ponendo le condizioni per un giusto contemperamento tra le residue esigenze di cautela e le ragioni dei propositi.

Infine, un'altra proposta che ha destato l'interesse del Comitato, anche per i pregressi lavori svolti in Commissione (vedasi capitolo 2), riguarda i compiti assegnati all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. In tale contesto l'Osservatorio ha rappresentato che siccome l'articolo 38 del codice antimafia e una serie di norme collegate (articoli 44 e 112) prevedono che l'amministrazione dei beni sequestrati transiti all'Agenzia dopo il decreto di confisca di primo grado, la somma dei beni sottoposti a confisca di primo grado con quelli confiscati in via definitiva e da destinare, raggiunge un numero di beni e aziende assolutamente incompatibili con le limitate dotazioni di risorse umane e materiali previste dalla legge vigente per il funzionamento dell'Agenzia. Le proposte di modifica presentate dall'Osservatorio intendono, fatti salvi i compiti di coadiuvazione dell'Agenzia, spostare il momento in cui l'Agenzia Nazionale assume l'amministrazione dei beni alla confisca definitiva, rendendo così più compatibile l'impegno richiesto alla stessa Agenzia rispetto alle sue reali dotazioni, così come stabilite dalla legge, anche a seguito dell'emanazione dei regolamenti attuativi.

Il Procuratore Nazionale Antimafia nel corso della sua audizione innanzi alle Commissioni Riunite Giustizia e Affari Costituzionali del Senato del 25 luglio 2012 ha a sua volta segnalato la necessità:

a) che le informazioni antimafia di cui all'articolo 91 del decreto legislativo n. 159/2011 aventi valore interdittivo adottate dai Prefetti richieste in occasione di stipula, approvazione o autorizzazione dei contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, siano comunicate anche alle Autorità amministrative e giudiziarie titolari del potere di proposta di applicazione di misure di prevenzione ed in particolare alla Direzione Nazionale Antimafia. Una simile comunicazione potrebbe portare ad importanti vantaggi anche per l'esercizio dei poteri di coordinamento demandati a tale ufficio;

b) che sia inserita nel codice antimafia una previsione in virtù della quale i Procuratori della Repubblica, sulla base degli indizi posti a fondamento di una richiesta di rinvio a giudizio, comunichino alle Prefetture competenti per il luogo in cui hanno sede legale o residenza i soggetti interessati, i casi di omessa denuncia degli aspetti concessivi od estorsivi, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152/91, senza che ricorrano le condizioni di cui all'articolo 4 della legge n. 689/81, da parte dei soggetti nei cui confronti viene richiesto il rilascio della documentazione antimafia;

c) che si proceda al miglioramento del combinato disposto degli articoli 67 e 84 del codice antimafia così da non escludere dalle comunicazioni antimafia anche le misure di prevenzione di carattere patrimoniale.

4.11. Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al nuovo codice antimafia

Preliminarmente va ricordato che le disposizioni di delega della legge n. 136 del 2010, vale a dire l'articolo 1 (*Delega al Governo per l'emanazione di un codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione*) e l'articolo 2 (*Delega al Governo per l'emanazione di nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*), oltre a elencare analiticamente principi e criteri direttivi della delega, prevedono che entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 159 del 2011, nel rispetto delle procedure e dei principi e criteri direttivi già stabiliti, il Governo possa adottare disposizioni integrative e correttive del decreto medesimo (articolo 1, comma 5 e articolo 2, comma 4).

Le citate disposizioni normative prevedono inoltre che lo schema di decreto legislativo, corredato di relazione tecnica, venga trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti (articolo 1, comma 4 e articolo 2, comma 3).

Le due norme di delega si differenziano solo per quanto riguarda il termine a disposizione delle commissioni per l'espressione del parere; fissato in 60 giorni dalla trasmissione dello schema, per le correzioni alle disposizioni riguardanti le misure di prevenzione (libro I) e in 45 giorni dalla trasmissione dello schema, per le correzioni alle disposizioni riguardanti le misure di prevenzione (libro II). Decorso il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di competenza, il decreto legislativo può essere comunque adottato.

L'articolo 1 dello schema di decreto in esame riscrive l'articolo 39 del *nuovo codice antimafia*, disposizione normativa che consente all'amministratore giudiziario di fruire del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato nelle controversie riguardanti i beni sequestrati e confiscati nel corso di procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione. La riformulazione della disposizione mira, innanzitutto, a limitare l'intervento dell'Organo di difesa erariale nei contenziosi riguardanti i beni sequestrati. Infatti, ricordiamo che i cespiti confiscati ricadono sotto l'amministrazione e gestione dell'Agenzia nazionale che viene istituzionalmente patrocinata dall'Avvocatura dello Stato, come stabilito dall'articolo 114 del Codice.

La proposta di modifica prevede inoltre che l'assistenza legale dell'Avvocatura dello Stato sia richiesta previo parere favorevole dell'Avvocato Generale dello Stato relativamente ai profili di opportunità. Parere che risponde alla necessità di verificare che l'intervento dell'Organo erariale avvenga laddove vi sia effettiva necessità di un patrocinio specializzato, evitando scelte antieconomiche o sovrabbondanti che potrebbero anche riverberarsi negativamente sulla finanza statale; come nel caso dei procedimenti giudiziari fuori distretto, per i quali potrebbe essere necessario avvalersi, per l'esercizio di attività meramente procuratorie, di avvocati del libero foro.

L'articolo 2, invece, interviene sull'articolo 85 del *nuovo codice antimafia*, completando l'elenco dei soggetti nei cui confronti vengono esple-

tate le prescritte verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia. In particolare, al fine di superare possibili dubbi interpretativi, viene definito espressamente il regime dei controlli da effettuarsi nei confronti dei gruppi europei di interesse economico (G.E.I.E.), assimilandolo a quello previsto per i consorzi ex articolo 2602 c.c. In tal modo viene realizzato un raccordo tra la disciplina del *nuovo codice antimafia* e l'articolo 10 del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che prevede l'applicabilità ai G.E.I.E. delle normative antimafia.

Con l'inserimento del nuovo comma 2-*bis*), viene inoltre stabilito che i controlli antimafia devono essere espletati nei confronti dei membri dei collegi sindacali di associazioni e società, nonché dei componenti dell'organo di vigilanza previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Nell'articolo 85, viene altresì inserito un nuovo comma 2-*ter* che, in termini opportunamente calibrati, assoggetta alle verifiche antimafia anche le imprese prive di sede principale o secondaria in Italia. Viene così colmata una lacuna del *nuovo codice antimafia* che, attualmente, consente di effettuare tali verifiche soltanto nei confronti degli operatori economici con sede legale o secondaria nel territorio dello Stato.

Con l'aggiunta del comma 2-*quater*, vengono immesse nel *nuovo codice antimafia* le specifiche disposizioni riguardanti i particolari controlli antimafia da svolgersi nei confronti delle società concessionarie di giochi pubblici, introdotte dai decreti-legge 6 luglio 2011, n. 98 e 2 marzo 2012, n. 16 ed inserite a suo tempo nel D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In conseguenza dell'inserimento dei citati commi, viene adeguato anche il testo del comma 3.

L'articolo 3 riscrive i commi 1 e 2 dell'articolo 86 del *nuovo codice antimafia* in termini formalmente più idonei a definire il periodo di validità delle comunicazioni e delle informazioni antimafia. In questo contesto vengono, inoltre, soppresse le previsioni che permettono al privato di utilizzare la copia autentica della documentazione antimafia rilasciata. Si tratta di interventi che allineano la disciplina del *nuovo codice antimafia* ai principi della *c.d. decertificazione* sanciti all'articolo 15 della legge n. 183 del 2011, in virtù dei quali le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione possono essere utilizzate solo nei rapporti tra privati.

Passando all'esame dell'articolo 4 si osserva che lo stesso apporta un consistente numero di modificazioni riguardanti le modalità di rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia. Innanzitutto vengono soppresse, all'articolo 87, le previsioni che consentono al privato di richiedere il rilascio della comunicazione antimafia. Questa integrazione si muove nell'ottica di adeguare, anche sul piano formale, la disciplina di questo provvedimento amministrativo ai principi della *c.d. decertificazione*. Premessa la natura certificativa della comunicazione antimafia, occorre ricordare che essa può essere prodotta esclusivamente nei confronti dei soggetti elencati all'articolo 83, commi 1 e 2, del *nuovo codice antimafia*, i quali hanno natura pubblicistica. Tenuto conto di ciò, le cennate norme dell'articolo 87 non possono più trovare applicazione e sono quindi

da sopprimere in un'ottica tesa a fare chiarezza del diritto effettivamente vigente. Nella proposta di modifica, inoltre, viene precisato che il rilascio automatico della comunicazione antimafia può avvenire solo se il soggetto interessato è già stato censito nella banca dati; in caso contrario, il Prefetto provvede a effettuare i controlli secondo le modalità ordinarie. Vengono poi introdotte alcune modificazioni relative alle informazioni antimafia, con particolare riguardo alla disciplina dei controlli nei confronti delle imprese che non hanno sede legale in Italia. In proposito, sono valorizzate le possibilità conoscitive consentite dai collegamenti informativi attualmente esistenti. Inoltre, è integrato il novero delle fattispecie dalle quali il Prefetto può desumere l'esistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, ricomprendendo anche le violazioni agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti da appalti pubblici. Si chiarisce poi che le informazioni antimafia interdittive vengono comunicate ai vari soggetti istituzionali interessati in qualsiasi caso, non solo nelle ipotesi oggi tassativamente indicate.

L'articolo 5 interviene sull'articolo 92 del *nuovo codice antimafia*, concernente il procedimento di emissione delle informazioni antimafia e, inoltre, modificando l'articolo 88 prevede che l'informazione antimafia venga rilasciata, previo esperimento degli accertamenti del Prefetto (e non in via automatica con la semplice consultazione della Banca dati) quando il soggetto interessato non risulti censito nella medesima Banca dati.

L'articolo 6 va a modificare l'articolo 99 del *nuovo codice antimafia*, consentendo l'entrata in vigore immediata delle norme che riguardano la documentazione antimafia, prescindendo dall'attivazione della banca dati. In proposito, in questa fase transitoria, le prefetture applicano i collegamenti informatici con le altre banche dati esistenti, in virtù delle azioni sviluppate sulla base del D.P.R. n. 252 del 1998, con particolare riguardo all'accesso al CED Interforze e ai collegamenti attivati tra prefetture e Camere di commercio.

L'articolo 7 modifica il comma 2 dell'articolo 114 del *nuovo codice antimafia* nell'ambito della disciplina del libro III, del titolo II sull'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata; in particolare, come già si è detto, l'articolo 114 estende all'Agenzia nazionale la disposizione per cui le amministrazioni pubbliche si avvalgono del patrocinio e dell'assistenza in giudizio dell'Avvocatura dello Stato.

A sua volta l'articolo 8 reca alcuni interventi di natura formale e di coordinamento. In particolare, il comma 1 precisa che il rinvio contenuto in diverse disposizioni del *nuovo codice antimafia* all'articolo 91, comma 7, deve intendersi più propriamente riferito all'articolo 91, comma 6, del *Codice* stesso. Su questa falsariga, viene, altresì, riscritto l'articolo 101 con una formula che, da un lato, ne raccorda il contenuto precettivo con le previsioni vigenti e dall'altro sostituisce il riferimento del comma 1 al «*commissario*» nominato per la gestione di enti locali sciolti per infiltrazione mafiosa, con quello più appropriato di «*commissione straordi-*

naria per la gestione dell'ente». In tal modo la previsione viene allineata al tenore dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Inoltre, viene integrato l'articolo 108 del *nuovo codice antimafia* al fine di includere tra le componenti della Direzione Investigativa Antimafia (D.I.A.) anche il Corpo forestale dello Stato⁹². Un ultimo intervento riguarda l'esclusione dell'articolo 1-*septies* del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629 dal novero delle disposizioni che cessano di trovare applicazione con la definitiva entrata in vigore di tutte le norme del Libro II riguardanti la documentazione antimafia.

Infine, l'articolo 9 modifica il comma 1 dell'articolo 119 del *nuovo codice antimafia*, stabilendo che le norme del Libro II riguardanti il rilascio della documentazione antimafia entrano in vigore, decorsi due mesi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del primo decreto legislativo contenente disposizioni integrative e correttive del *Codice*, conseguentemente viene riformulata la clausola abrogativa dell'articolo 120.

La Commissione Giustizia della Camera dei deputati in data 2 agosto 2012 ha espresso parere favorevole allo Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 a condizione che il provvedimento sia modificato sulla base delle seguenti osservazioni/proposte:

1) L'articolo 1 è diretto a modificare l'articolo 39 del codice antimafia, recante disposizioni in materia di assistenza legale alla procedura di amministrazione dei beni sequestrati o confiscati, che attualmente consente all'amministratore giudiziario di usufruire del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato nelle controversie riguardanti i beni sequestrati e confiscati nel corso di procedimenti per l'applicazione di una misura di prevenzione, rimettendo la scelta di assistere l'amministratore giudiziario all'Avvocato generale dello Stato, così risultando pertanto ribaltata la situazione attuale, nella quale è l'amministratore giudiziario a decidere se avvalersi o meno dell'Avvocatura; poiché l'Agenzia Nazionale ex articolo 114, si fa assistere dall'Avvocatura dello Stato, non deve essere modificato l'articolo 39, in quanto la fase per arrivare al decreto di primo grado o al termine dell'udienza preliminare potrebbe essere eccessivamente lunga e che, stante il disposto dell'articolo 40, l'amministratore giudiziario può stare in giudizio solo in quanto autorizzato. Vi è già, quindi, un preventivo vaglio da parte dell'amministratore giudiziario sull'opportunità di una causa ed appare inutile, dispendioso e farraginoso sovrapporre altra valutazione di opportunità, atteso che lo stesso si avvarrebbe comunque di un legale il cui compenso sarebbe a carico della procedura;

⁹² Nella Seduta del 28 giugno 2012 delle Commissioni riunite 1^a (Affari Costituzionali), 2^a (Giustizia), il Presidente della I Commissione, sen. Vizzini, riservandosi di predisporre una proposta di parere all'esito del dibattito, insieme al Presidente della II Commissione, sen. Berselli, anticipa un rilievo all'articolo 8, sostenendo che il comma 1, lettera c), apportando una modifica all'articolo 108, comma 8, del decreto legislativo n. 159 del 2011, con l'inserimento del Corpo forestale dello Stato tra le componenti della Direzione investigativa antimafia, insieme alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri e alla Guardia di finanza, determina un possibile eccesso di delega.

2) Appare opportuno sopprimere la lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 8 dello schema di decreto correttivo che, intervenendo sul comma 8 dell'articolo 108 del Codice antimafia relativo alla disciplina la Direzione investigativa antimafia (D.I.A.), prevede che questa possa avvalersi, oltre che di personale dei ruoli della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, anche di personale appartenente al Corpo forestale dello Stato, le cui competenze istituzionali non sembrano essere funzionali rispetto a quelle della D.I.A. stessa;

3) Poiché l'articolo 4, comma 1, lettera *c*), numero 4 del decreto «correttivo» modifica l'articolo 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011, prevedendo opportunamente che le informazioni antimafia interdittive vengano sempre comunicate ad una serie di «attori» istituzionali, il «decreto correttivo» potrebbe prevedere che la comunicazione dei provvedimenti inibitori venga estesa anche alla Direzione Nazionale Antimafia (D.N.A.), che in tal modo, verrebbe ad essere messa a piena conoscenza non solo dell'esistenza, ma anche degli specifici contenuti delle «interdittive» antimafia anche in questa fase transitoria in cui la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, alla quale si collegherà anche la Direzione Nazionale (articolo 99, comma 1, lettera *d*), del Codice) non è ancora divenuta operativa. Una simile soluzione potrebbe portare importanti vantaggi anche per l'esercizio dei poteri di coordinamento demandati alla Direzione Nazionale Antimafia, senza recare un aggravio per la «rete delle Prefetture», considerato che: la comunicazione delle interdittive antimafia può essere effettuata anche per via telematica, come prevede espressamente la citata novella recata dal decreto «correttivo»; alcune Prefetture (ad esempio quella dell'Aquila) già adesso – in una apprezzabile logica di leale collaborazione interistituzionale, inviano i provvedimenti inibitori antimafia alla D.N.A.;

4) L'articolo 84, comma 4, lettera *c*), del Codice delle leggi antimafia prevede che l'esistenza di infiltrazioni mafiose possa essere desunta anche dai casi di omessa denuncia di episodi concussivi o di estorsione, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991 patiti dall'impresa senza che ricorrano le situazioni esimenti elencate all'articolo 4, comma 1, della legge n. 689 del 1981. Nel momento in cui fu varato il Codice, questa previsione trovava il suo omologo nell'articolo 38, comma 1, lettera *m-ter* del decreto legislativo n. 163 del 2006 che faceva discendere un divieto a partecipare a gare d'appalto pubbliche proprio da queste situazioni di omessa denuncia, le quali dovevano essere comunicate dai Procuratori della Repubblica, nel momento del rinvio a giudizio, all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ai fini dell'inserimento nel sito dell'Osservatorio dei contratti pubblici. In questo sistema, era quindi predisposto uno strumento che, anche grazie alla realizzazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, avrebbe consentito ai Prefetti di avere conoscenza della situazione «indiziante» in argomento. Nel frattempo l'articolo 4 del decreto-legge n. 70 del 2011 ha modificato l'articolo 38, comma 1, lettera *m-ter* del decreto legislativo n. 163 del 2006 prevedendo la conseguenza dell'esclusione dalle gare pubbliche

solo per i casi di omessa denuncia degli episodi concussivi o estorsivi patiti da imprese i cui titolari dei poteri di amministrazione sono sottoposti ad un procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione o destinatari di queste ultime ovvero condannati, almeno in secondo grado, per i delitti di criminalità organizzata, di cui all'articolo 51, comma 3-bis, c.p.p.. Questo fa sì che oggi le prefetture non dispongano di uno strumento «a valenza generale» che consenta loro di poter acquisire conoscenza dell'esistenza della situazione «indiziante» in argomento nei confronti di imprese – e sono i casi più rilevanti – che non abbiano nella propria compagine amministrativa o direzionale soggetti con i pregiudizi di cui si è appena detto. Tale situazione infatti potrebbe emergere solo attraverso accurati accertamenti informativi. Anche nell'ottica del rilascio in via tendenzialmente automatica della documentazione antimafia, che si andrà a realizzare una volta divenuta operativa la citata Banca dati, sarebbe importante prevedere un circuito alternativo di informazione delle Prefetture. In particolare, sarebbe auspicabile l'introduzione nel Codice delle leggi antimafia di una previsione in virtù della quale i Procuratori della Repubblica, sulla base di indizi a fondamento della richiesta di rinvio a giudizio, comunicano alle Prefetture competenti per il luogo in cui hanno sede legale ovvero residenza i soggetti interessati, i casi di omessa denuncia degli episodi concussivi ed estorsivi, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, senza che ricorrano le condizioni di cui all'articolo 4 della legge n. 689 del 1981, da parte dei soggetti nei cui confronti viene richiesto il rilascio della documentazione antimafia;

5) Il sistema della documentazione antimafia, anche dopo la riforma del Codice antimafia e malgrado la rilevante novità dell'accesso ai cantieri di cui al decreto legislativo n. 150 del 2010 confluito anch'esso nel Codice, pone l'esigenza di migliorare e aggiornare la qualità del patrimonio informativo di cui dispongono i prefetti, soprattutto quando dovrà affrontarsi la sfida delle *white list*, il cui utilizzo – dopo il decreto n. 70 del 2010 – è andato ben oltre l'esperienza dell'Abruzzo o di Expo 2015. Non può immaginarsi, infatti, che superato l'argine delle esigenze connesse al segreto investigativo, permanga una costruzione duale del patrimonio informativo generato di contrasto alla criminalità organizzata, soprattutto quando la nuova frontiera delle infiltrazioni è rappresentata da soggetti, fisici e giuridici, del tutto invisibili al monitoraggio documentale della cd. certificazione antimafia. Questa nuova soglia della minaccia esige che le informazioni di cui dispongono tutte le istituzioni della Repubblica, inclusi gli enti territoriali, le agenzie fiscali, quelle previdenziali e contributive, siano tempestivamente poste a disposizione dei centri di imputazione istituzionale di cui lo Stato dispone – la magistratura inquirente e il ministero dell'Interno – i quali ciascuno per le proprie funzioni e i propri compiti, devono realizzare la sintesi informativa indispensabile all'esercizio delle proprie prerogative. Si tratta di un compito che, per il versante giurisdizionale, l'ordinamento affida alla responsabilità esclusiva della D.N.A. e che, per il versante dell'amministrazione dell'Interno vede

nel ministro la sua sintesi politica ed istituzionale (vedasi l'articolo 118 codice di procedura penale citato);

6) La documentazione antimafia non è richiesta (articolo 83 comma 3, lettera *e*), per i provvedimenti, atti, contratti ed erogazioni il cui valore complessivo non superi i 150.000 euro; potrebbe essere il caso di coordinare le norme con quelle previste dal codice dei contratti, secondo cui attualmente la p.a. deve registrare all'autorità di vigilanza tutti i contratti per forniture di beni (sino a euro 20.000) o di servizi (euro 40.000) ed avere il C.I.G. (codice identificativo gara), per cui; fino a euro 40.000 si può procedere a trattativa privata e non si paga contributo;

7) La disciplina delle misure di prevenzione patrimoniali contenute nel Codice antimafia ha mostrato alcune criticità con particolare riguardo ai seguenti profili: i termini perentori di efficacia del sequestro e della confisca; l'esecuzione del sequestro; il coordinamento delle indagini e delle proposte; l'onere della restituzione per equivalente nel caso di revocazione della confisca; la competenza territoriale; la regolamentazione dell'amministrazione dei beni; la disciplina sulla tutela dei terzi. Rilevato che i predetti profili rimangono fuori dalle disposizioni contenute nello schema di decreto in esame, che tende, comunque, a introdurre una serie di previsioni ampiamente condivisibili sul tema della documentazione antimafia, come quelle che anticipano l'entrata in vigore della nuova disciplina ed estendono il regime dei controlli alle imprese straniere prive di sede principale o secondaria in Italia, ai gruppi europei di interesse economico, alle società concessionarie di giochi pubblici, ad alcuni dei suindicati profili critici sarebbe possibile ovviare immediatamente, introducendo nello stesso schema di decreto una serie di nuove previsioni pienamente compatibili con il contenuto della legge delega 13 agosto 2010, n. 136. Ciò vale, in particolare, per la disciplina dei termini perentori di efficacia del sequestro e della confisca, introdotti dagli articoli 24 e 27 del nuovo Codice. Attraverso tali norme, viene prevista una limitazione temporale dei due gradi di giudizio di merito del procedimento di prevenzione, ciascuna delle quali non potrà superare il termine di due anni e sei mesi, a pena della impossibilità di pervenire a una pronuncia sul merito. Queste norme rischiano, da un lato, di indurre il giudice ad una istruzione e una decisione con caratteri di sommarietà per evitare il decorso del termine perentorio e, dall'altro, di indurre il proposto a sperimentare tutti gli strumenti dilatori a sua disposizione, con un conseguente prolungamento della durata media dei procedimenti di prevenzione, e con il prevedibile verificarsi di casi di restituzione ad esponenti mafiosi di rilevanti patrimoni, la cui ricostruzione richiede accertamenti particolarmente complessi. Si profila, insomma, una vistosa eterogenesi dei fini, con il duplice risultato della riduzione dell'efficacia del sistema e del declino della cultura delle garanzie. Non è casuale che in tutti i procedimenti nei quali si trattava di ingenti patrimoni, stratificatisi nel tempo, il suddetto termine sia stato abbondantemente superato, pur in presenza di una conduzione delle attività processuali secondo ritmi assai sostenuti. Non è, infatti, pos-

sibile contenere in limiti cronologici rigidamente ed astrattamente predefiniti una serie di accertamenti approfonditi e complessi, che si snodano attraverso indagini bancarie, perizie contabili, rogatorie internazionali, audizioni di decine di collaboratori di giustizia in località protette. La costituzionalità della normativa vigente appare più che dubbia, se si tiene conto della irragionevolezza complessiva della regolamentazione così introdotta, della palese e ingiustificata disparità di trattamento che viene a crearsi rispetto a tutte le altre figure di misure cautelari reali (non soggette ad alcun termine di efficacia pur in presenza di presupposti del tutto analoghi), e, infine, dello stridente contrasto con gli obblighi assunti dal nostro paese in sede europea e internazionale ai fini della lotta contro gravi forme di criminalità mediante strumenti di intervento patrimoniale dotati del carattere dell'effettività. Alla luce di quanto evidenziato apparirebbe quindi opportuna l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 24 e del comma 6 dell'articolo 27 del Codice antimafia, che stabiliscono i suddetti termini perentori ovvero, qualora si ritenesse l'abrogazione in contrasto con la delega, prevedere la sospensione *ex lege* dei suddetti termini per il tempo nel quale si svolgono gli accertamenti peritali sui beni nella disponibilità del proposto. Tale sospensione si risolverebbe in un istituto completamente diverso dalla proroga, esplicitamente regolata dalla legge delega. Mentre la proroga dipende da una valutazione discrezionale del giudice, opera per un periodo di tempo fisso e si fonda presupposti generali attinenti alla complessità delle indagini e all'entità del patrimonio, la sospensione, invece, opererebbe di diritto, farebbe riferimento esclusivamente ad una specifica esigenza istruttoria connessa all'espletamento di un determinato mezzo di prova (la perizia), e varrebbe per il tempo concretamente necessario per completare il relativo accertamento tecnico. La riforma in esame potrebbe realizzarsi aggiungendo il seguente periodo alla fine del comma 2 dell'articolo 24: *«Quando è disposta perizia sui beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, il suddetto termine resta sospeso per il periodo di tempo assegnato per l'espletamento della perizia»*;

8) Una modifica legislativa risulta necessaria anche con riguardo all'esecuzione del sequestro in quanto l'attuale disciplina, che assegna essenzialmente all'ufficiale giudiziario il compito dell'esecuzione del sequestro, ha già manifestato numerosi inconvenienti, specie nei casi in cui occorra eseguire la misura su beni situati in diverse regioni, con la conseguente moltiplicazione del rischio di «fughe di notizie» e di vanificazione dell'effetto del provvedimento, per cui occorre attribuire nuovamente la suddetta attività alla polizia giudiziaria, che già la espletava sotto la previgente disciplina, con l'eventuale assistenza dell'ufficiale giudiziario. La suddetta riforma potrebbe realizzarsi sostituendo il comma 1 dell'articolo 21 con il seguente testo: *«1. Il sequestro è eseguito con le modalità previste dall'articolo 104 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. La polizia giudiziaria, eseguite le formalità ivi previste, procede all'apprensione materiale dei beni e all'immissione dell'amministratore giudiziario*

nel possesso degli stessi, anche se gravati da diritti reali o personali di godimento, con l'assistenza, ove occorra, dell'ufficiale giudiziario»;

9) Sarebbe molto importante anche una revisione della disciplina finalizzata a garantire il coordinamento delle indagini e delle proposte in materia di prevenzione patrimoniale. Si tratta di una innovazione necessaria per evitare sovrapposizioni di iniziative tra le diverse autorità proponenti nel campo della prevenzione patrimoniale, valorizzando altresì il carattere pienamente giurisdizionale del relativo procedimento. Tale obiettivo può ricondursi alla finalità, esplicitamente enunciata dalla legge delega, di coordinare la normativa processuale vigente in materia di contrasto della criminalità organizzata con la disciplina delle misure di prevenzione. Una nuova disposizione in tal senso potrebbe essere formulata inserendo nell'articolo 17 il seguente comma: *«4. Al procuratore della Repubblica indicato ai commi 1 e 2 spettano i poteri di coordinamento in ordine alle indagini e alle proposte relative alle misure di prevenzione patrimoniali»;*

10) Sottolineati i gravi inconvenienti connessi alla disciplina introdotta dal combinato disposto degli articoli 28 e 46 del Codice antimafia, che pongono a carico dell'amministrazione assegnataria l'onere del pagamento della somma equivalente al valore del bene nel caso di revocazione della confisca. È chiaro, infatti, che ciò rappresenta un forte disincentivo per gli enti locali rispetto all'assegnazione di beni confiscati, che comporta sempre il rischio di dovere sborsare elevati importi di denaro in dipendenza di eventi futuri e incerti. La problematica è resa ancora più attuale dalla circostanza che la giurisprudenza di merito si è, nelle prime decisioni, orientata nel senso che lo speciale rimedio della revocazione della decisione definitiva sulla confisca di prevenzione antimafia, previsto dal codice antimafia, in quanto norma processuale ed in assenza di specifica disciplina transitoria, trova immediata applicazione anche con riferimento alle pronunce di confisca adottate prima del 13 ottobre 2011, data di entrata in vigore del Codice medesimo. Per risolvere la questione, occorrerebbe riformulare nei seguenti termini il disposto dell'articolo 46, comma 3, del Codice: *«3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il tribunale determina il valore del bene e ordina il pagamento della somma, ponendola a carico del Fondo unico giustizia»;*

11) Altri aspetti del Codice antimafia richiedono un intervento di riforma che presuppone un ripensamento organico della relativa disciplina. Ciò vale in particolare per il tema dell'incompetenza territoriale, che attualmente è sottoposta, in modo del tutto irragionevole, ad una regolamentazione molto più rigorosa di quella stabilita, in termini generali, per il processo penale. Infatti, poiché anche nel nuovo codice manca ogni preclusione temporale, può ritenersi tuttora valido l'indirizzo interpretativo che sostiene che l'incompetenza territoriale del giudice della prevenzione sia rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, avendo natura funzionale ed inderogabile. Tale disciplina è fonte di gravi incertezze anche perché il criterio del luogo di dimora del proposto, utilizzato dal testo legislativo per la determinazione della competenza, si riferisce, per giuri-

sprudenza consolidata, allo spazio geografico-ambientale in cui il soggetto manifesta i suoi comportamenti socialmente pericolosi, pur se tale luogo è diverso da quello di dimora abituale. Inoltre, se le manifestazioni di pericolosità sono plurime e si verificano in luoghi diversi, la competenza va individuata nel luogo dove le condotte di tipo qualificato appaiono di maggiore spessore e rilevanza. Apparirebbe senza alcun dubbio molto più appropriata una disciplina che introducesse precisi limiti alla possibilità di eccepire o rilevare l'incompetenza per territorio, sul modello della disposizione contenuta nell'articolo 22, comma 2, del codice di procedura penale;

12) Sembrano maturi i tempi per un ripensamento della regolamentazione in tema di competenza dell'organo giudicante, oggi prevista dall'articolo 5, comma 4, del Codice antimafia, che la attribuisce al «*Tribunale del capoluogo della provincia in cui la persona dimora*». La soluzione prescelta dal legislatore delegato, sicuramente corretta sul piano formale per la sua coerenza con la disciplina preesistente, non appare però esente da critiche se si tiene conto della dinamica evolutiva che ha investito tutto il settore delle misure di prevenzione. In effetti, la competenza su base provinciale dell'organo giudicante appare come un evidente retaggio del passato, ricollegandosi ad un periodo storico nel quale l'iniziativa del procedimento era esercitata essenzialmente da un organo amministrativo con una corrispondente competenza territoriale, e cioè dal Questore. In una situazione, come quella attuale, in cui il potere di proposta è esercitato con maggiore frequenza dal Procuratore della Repubblica, coerentemente con la compiuta giurisdizionalizzazione del procedimento, appare ormai irragionevole una così netta differenziazione tra i rispettivi ambiti di competenza territoriale della magistratura requirente e di quella giudicante, con le disfunzioni organizzative e la dispersione di energie che ne derivano. I problemi di efficienza del sistema, peraltro, potrebbero accrescersi a seguito della soppressione di un elevato numero di province. Sarebbe, senza dubbio, preferibile rapportare la competenza del tribunale a quella del pubblico ministero, anziché a quella di una delle autorità amministrative legittimate a promuovere il procedimento. Anche su questo punto, è auspicabile un intervento di riforma legislativa;

13) Non sembra che la attuale regolamentazione sia appagante sotto il profilo della effettiva introduzione di criteri di economicità nella amministrazione dei beni, anche per la vistosa sproporzione fra l'enorme mole dei compiti e la ridottissima entità dell'organico dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, nata come «ente a struttura leggera». In proposito, potrebbe essere interessante prendere in esame una serie di soluzioni innovative, quali la «messa a reddito» dei beni sequestrati con il ricorso a competenze manageriali; l'estensione del «rating antimafia» alle imprese sottoposte ad amministrazione giudiziaria; la concentrazione delle attività dell'Agenzia sulla creazione di una «rete» di sinergie fra imprese sequestrate o confiscate e sulla collaborazione con i beneficiari della prevedibile destinazione dei beni;

14) Quanto alla tutela dei terzi e alla vendita dei beni sequestrati, è stato predisposto, con gli articoli 57 e seguenti del Codice antimafia, un procedimento di «*formazione dello stato passivo*» che sovrappone alla logica del processo di prevenzione, volta all'affermazione della legalità mediante il reinserimento dei beni confiscati in un circuito economico lecito, la diversa logica del fallimento, finalizzata esclusivamente alla tutela dei creditori. La introduzione di una verifica dei crediti con carattere contenzioso è sicuramente incompatibile con la prosecuzione dell'attività imprenditoriale, per giunta nella delicatissima e difficile fase che segue al sequestro di prevenzione. Inoltre, l'articolo 60 stabilisce che, una volta conclusa l'udienza di verifica dei crediti, l'amministratore giudiziario deve effettuare la liquidazione dei beni mobili, delle aziende e dei beni immobili «*ove le somme apprese, riscosse o comunque ricevute non siano sufficienti a soddisfare i creditori utilmente collocati al passivo*». La nuova disciplina rischia di determinare un completo «svuotamento» dei patrimoni in sequestro, con la chiusura delle aziende e pesanti riflessi sul piano occupazionale, danneggiando in modo irrimediabile gli interessi dell'erario e rendendo impossibile, nei fatti, la realizzazione dell'obiettivo della destinazione a fini sociali dei beni confiscati.

Da ultimo la Commissione giustizia della Camera ha evidenziato che la delega rimane inattuata sull'esecuzione all'estero delle misure patrimoniali secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, lettera *b*), numero 2), della legge 13 agosto 2010, n. 136, che impone di prevedere che la misura di prevenzione della confisca possa essere eseguita anche nei confronti di beni localizzati in territorio estero, nonostante oggi sia un dato acquisito che le organizzazioni criminali hanno assunto i caratteri della transazionalità e tendono ad estendere il proprio potere economico e criminale oltre i confini nazionali.

4.12. Il decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al nuovo codice antimafia

Il Consiglio dei Ministri nella seduta del 26 ottobre 2012 ha approvato in via definitiva, dopo aver acquisito il parere della Commissione giustizia della Camera, le modifiche al Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, che introduce nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia.

Il conseguente decreto legislativo, 15 novembre 2012 n. 218, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 13 dicembre 2012.

Con il nuovo decreto, l'entrata in vigore di molte disposizioni del Codice antimafia è prevista, ai sensi del novellato articolo 119 del decreto legislativo 159/2011, dal 13 febbraio 2013. In proposito ricordiamo che con le disposizioni previgenti le previsioni dei capi I (Disposizioni di carattere generale), II (Documentazione antimafia), III (Comunicazioni antimafia) e IV (Informazioni antimafia) del Libro II del Codice antimafia